

Serie Ordinaria n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2022

D.G. Welfare

D.d.u.o. 1 dicembre 2022 - n. 17630**Influenza aviaria HPAI - Decreti n. 15079/2022 e 15772/2022 - Disposizioni in ordine alla proroga della ZUR e delle relative misure sanitarie**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Richiamati i seguenti decreti:

- d.d.u.o. n. 15079 del 20 ottobre 2022 recante «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR)»;
- d.d.u.o. n. 15772 del 4 novembre 2022 recante «d.d.u.o. n. 15079/2022 - Proroga del divieto di accasamento di tacchini nei territori ricompresi nella ZUR (Zona di Ulteriore Restrizione) fino al 30 novembre 2022»;

Richiamata la nota G1.2022.0049546 del 25 novembre 2022: «IA HPAI - ZUR divieto di accasamento: deroghe»;

Vagliato che il quadro epidemiologico continua ad essere caratterizzato dall'insorgenza di ulteriori focolai HPAI sia in Lombardia che in altre Regioni;

Ritenuto di prorogare la ZUR sino al 31 gennaio 2023, unitamente alle relative disposizioni sanitarie di cui al d.d.u.o. n. 15079/2022 e ss.mm.ii, così come concordato nel corso della Unità di Crisi Centrale (prot. n.29077 del 1 dicembre 2022);

Ritenuto altresì di prevedere la possibilità che la Regione conceda deroghe al divieto di accasamento dei tacchini in base ai parametri sanitari condivisi con la Regione Veneto, il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRNA) e il Ministero della Salute e avallati dall'Unità di Crisi Centrale (prot. n. 29077 del 1 dicembre 2022) e riportati nell'Allegato A del presente provvedimento, al paragrafo «Criteri per il rilascio della deroga al divieto di accasamento»;

Precisato che in base alla evoluzione della situazione epidemiologica la Regione potrà rimodulare i parametri per il rilascio delle deroghe o revocare tale possibilità;

Ritenuto pertanto di approvare il summenzionato Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce quello di cui al d.d.u.o. n. 15079 del 20 ottobre 2022;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura, tra i quali la promulgazione del documento pluriennale di programmazione nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua tra le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria anche la tutela della salute e del benessere animale;
- la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prorogare la ZUR sino al 31 gennaio 2023, unitamente alle relative disposizioni sanitarie di cui al d.d.u.o. n. 15079/2022 e ss.mm.ii.;

2. di prevedere la possibilità che la Regione conceda deroghe al divieto di accasamento dei tacchini in base ai parametri sanitari condivisi con la Regione Veneto, il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRNA) e il Ministero della Salute e avallati dall'Unità di Crisi centrale (prot. n. 29077 del 1 dicembre 2022) e riportati nell'Allegato A del presente provvedimento, al paragrafo «Criteri per il rilascio della deroga al divieto di accasamento»;

3. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le misure sanitarie previste nelle ZUR che sostituisce quello di cui al d.d.u.o. n. 15079 del 20 ottobre 2022;

4. di stabilire che in base all'evoluzione della situazione epidemiologica i parametri riportati nel già menzionato Allegato A potranno essere rimodulati o potrà essere revocata la possibilità di rilascio di deroghe;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Farioli

_____ • _____

ALLEGATO A

- A) Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato 1); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'ATS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
- B) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 31/01/2023, fatto salvo quanto riportato al paragrafo "Criteri per il rilascio della deroga al divieto di accasamento";
- C) sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
- D) Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
- I. il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfooltimenti, svuotamenti) ove consentiti;
 - II. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari della ATS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - III. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 2; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento; i capi devono essere, ove possibili, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
 - IV. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
 - V. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da allevamenti ricadenti in ZUR potrà essere autorizzato dalla ATS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'ATS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo.

- Non è consentito invio verso SM o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;
- VI. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 687/2020;
- VII. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.i.;
- VIII. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività.
- IX. Sono fatte salve, laddove non in contrasto con il presente provvedimento:
- le misure disposte con le apposite Ordinanze dalla ATS nelle quali vigono i divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687 (ZP e ZS) e le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022
 - le misure già disposte dal MdS, in particolare per le zone A e B, con appositi Dispositivi dirigenziali
 - le vigenti disposizioni regionali

Criteria per il rilascio della deroga al divieto di accasamento

In deroga al divieto di accasamento potranno essere accordate autorizzazioni all'accasamento per gli allevamenti di tacchini da carne, ricadenti in ZUR, individuati dal Centro di Referenza per l'IA sulla base del rispetto dei parametri di distanza da altri allevamenti avicoli definiti in accordo con il Ministero della Salute.

I parametri di distanza, i flussi di comunicazione e le modalità per la concessione delle deroghe sono definiti in allegato 3, che è suscettibile di revisione da parte della Regione in base alla evoluzione della situazione epidemiologica.

La Regione potrà inoltre valutare singole necessità di accasamento con riferimento a realtà produttive locali e/o impossibilità di poter accasare gli animali in ragione dei divieti.

Allegato 1 (Elenco Comuni ricadenti in ZUR)


REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001		ZUR
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013		ZUR
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	017020		ZUR
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034		ZUR
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	017039		ZUR
Lombardia	Brescia	Cigole	017053		ZUR
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071		ZUR

Lombardia	Brescia	Gambara	017073		ZUR
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078		ZUR
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080		ZUR
Lombardia	Brescia	Isorella	017086		ZUR
Lombardia	Brescia	Leno	017088	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103		ZUR
Lombardia	Brescia	Milzano	017108		ZUR
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113		ZUR
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122		ZUR
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125		ZUR
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137		ZUR
Lombardia	Brescia	Ponteviso	017149		ZUR
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152		ZUR
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	017159		ZUR
Lombardia	Brescia	Remedello	017160		ZUR
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172		ZUR
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138		ZUR
Lombardia	Brescia	Seniga	017177		ZUR
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195		ZUR
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196		ZUR
Lombardia	Brescia	Villachiera	017200		ZUR
Lombardia	Brescia	Visano	017203		ZUR
Lombardia	Cremona	Annicco	019003		ZUR
Lombardia	Cremona	Azzanello	019004		ZUR
Lombardia	Cremona	Bordolano	019007		ZUR
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	019016		ZUR
Lombardia	Cremona	Casalmorano	019022		ZUR
Lombardia	Cremona	Castelverde	019026		ZUR
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	019027		ZUR
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	019032		ZUR
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	019033		ZUR
Lombardia	Cremona	Genivolta	019047		ZUR
Lombardia	Cremona	Olmeneta	019063		ZUR
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	019065		ZUR
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	019077		ZUR
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	019085		ZUR
Lombardia	Cremona	Soresina	019098		ZUR
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001		ZUR
Lombardia	Mantova	Asola	020002		ZUR
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010		ZUR
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012		ZUR
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015		ZUR

Serie Ordinaria n. 49 - Mercoledì 07 dicembre 2022

Lombardia	Mantova	Castelforte	020013		ZUR
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017		ZUR
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018		ZUR
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019		ZUR
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024		ZUR
Lombardia	Mantova	Goito	020026		ZUR
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028		ZUR
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Marcara	020031	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032		ZUR
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033		ZUR
Lombardia	Mantova	Medole	020034		ZUR
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036		ZUR
Lombardia	Mantova	Piubega	020041		ZUR
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044		ZUR
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045		ZUR
Lombardia	Mantova	Redonesco	020048		ZUR
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051		ZUR
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053		ZUR
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Solferino	020063		ZUR
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070		ZUR

Mappa



Allegato 2

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello

Nelle 48 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti; nel caso l'allevamento fosse costituito da un unico capannone dovranno essere effettuati 20 tamponi. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 3**“Criteri per il rilascio della deroga al divieto di accasamento”**

“Gli allevamenti di tacchini da carne, ricadenti in ZUR, potranno ricevere la deroga al divieto di accasamento, qualora siano rispettati i seguenti parametri:

- nessun allevamento avicolo diverso dai rurali a una distanza \leq a 500 m
- nessun allevamento avicolo di tacchini o anatidi a una distanza \leq a 1.100 m
- nessun allevamento avicolo di ovaiole (uova da cova e uova da consumo) a una distanza \leq a 1.500 m

La Regione, con il supporto tecnico scientifico del CRNA, predisporrà e trasmetterà alle filiere e ai DV delle ATS l’elenco degli allevamenti che rispettano tali requisiti e che pertanto risultano accasabili; l’invio agli interessati di tale elenco dovrà essere inteso solo come concessione della deroga al divieto di accasamento.

Per poter accasare, questi allevamenti dovranno chiedere al DV ATS competente la richiesta di accasamento.

L’autorizzazione all’accasamento sarà rilasciata dal DV ATS competente solo qualora l’allevamento sia stato sottoposto con esito favorevole alla verifica della biosicurezza da non oltre 12 mesi. **Gli allevamenti non presenti nel file, sono considerati non accasabili e pertanto non dovranno presentare alcuna richiesta di deroga.** La Regione potrà valutare inoltre singole necessità di poter accasare, con particolare riferimento a realtà produttive locali e/o impossibilità di poter accasare gli animali in aree diverse dalla ZUR”.